

Allegato 4)

TEMPO DI VIAGGIO E TEMPO DI SERVIZIO PER I DIPENDENTI IN MISSIONE

Da anni abbiamo richiesto ripetutamente che vengano individuate, ex art. 30 lett. g) CCNL 1998/2001, le categorie di lavoratori per i quali il tempo di viaggio è da considerarsi come attività lavorativa.

Si è sempre sostenuto che tutti i lavoratori inviati in missione per l'espletamento dei servizi istituzionali sono -durante il viaggio- al servizio per l'Amministrazione pur se inevitabilmente non possono svolgere le funzioni specifiche del proprio profilo di appartenenza, a maggior ragione nei casi in cui la trasferta inizia la domenica o in altro giorno festivo.

E vogliamo considerare anche quei lavoratori che sono applicati d'ufficio e senza consenso dell'interessato, per esigenze di servizio e sovente solo per alcuni giorni la settimana, in uffici giudiziari distrettuali distanti anche numerosi chilometri dalla sede di servizio senza alcun riconoscimento economico aggiuntivo ma con gli oneri di costi e tempi aggiuntivi.

Il paradosso al quale si assiste, in vigenza dell'attuale previsione contrattuale è nel dover "recuperare" la differenza temporale rispetto all'orario di lavoro, nonostante per raggiungere la sede di missione si sia impiegato un tempo superiore a quello ordinariamente impiegato per raggiungere la sede ordinaria di servizio.

Alle suddette richieste non si è MAI ricevuto alcun riscontro.

Dalla previsione contrattuale sono passati sette anni senza che si sia provveduto, nelle more:

- l'indennità di trasferta (sia pure di importo irrisorio) è stata abolita dalla legge finanziaria 2006, salvo poi essere ripristinata solo per alcune categorie di lavoratori;
- il Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria- ha ritenuto dover considerare per tutte le categorie professionali del Comparto Ministeri in servizio presso il DAP, "attività lavorativa il tempo di viaggio impiegato dai dipendenti, per motivi di servizio, nell'espletamento delle prestazioni che comportano il ricorso all'istituto della trasferta di durata non superiore alle 12 ore".

Insomma i lavoratori in servizio nell'Amministrazione giudiziaria sono sempre essere penalizzati rispetto ai lavoratori dell'Amministrazione Penitenziaria eppure si è tutti dipendenti dello stesso Ministero e si ha in comune, oltre al Ministro anche il Sottosegretario ed il Capo Dipartimento.

Da ultimo l'Amministrazione, in data 10/01/2013 presso il Ministero del Lavoro a seguito di una ns. richiesta, ha dichiarato che "il tempo del viaggio può essere riconosciuto esclusivamente nei limiti della normativa europea e della normativa nazionale di recepimento".

Voglio ricordare a me stessa che l'orario di lavoro viene definito dalla normativa europea e nazionale:

- Direttiva 1993/104/CE: "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali";
- D.Lgs. n.66 del 8 aprile 2003, art.1, comma 2 a): "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni".

Il Ministero del Lavoro (circolare n.8/2005) ha evidenziato come la nuova formulazione di definizione dell'orario di lavoro risulti ampliarne la portata applicativa rispetto alla precedente definizione, spostando l'accento sulla "messa a disposizione del lavoratore".

La Corte di Giustizia UE, sentenza 09.09.2003 n° C-151/02, sia pur riferita a diversa fattispecie, ha confermato la medesima interpretazione del Ministero del Lavoro.

La Corte di Cassazione ha ribadito che "il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria e quindi va sommato all'orario di lavoro come straordinario allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione"; in particolare il carattere di funzionalità è stato ravvisato "nel caso di dipendente obbligato a presentarsi presso la sede aziendale e poi inviato di volta in volta in varie località per svolgere la prestazione" (Cfr.tra le tante, Cassazione civile, sez. lav., 14 marzo 2006, n.5496) o, ancora, rivestono il carattere di funzionalità "tutte quelle attività preparatorie e propedeutiche all'espletamento di una determinata prestazione lavorativa".

Infine, la Corte di giustizia UE, sentenza 10.09.2015 n. C-266/14, che si allega, nel segno della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, ha stabilito che gli spostamenti dei dipendenti dal proprio domicilio a quello del cliente per l'esecuzione di prestazioni tecniche dei lavoratori rientrano nella nozione di orario di lavoro, chiarendo che le nozioni di orario di lavoro e periodo di riposo non dipendono dagli ordinamenti nazionali, ma dal diritto dell'Unione. E Tra gli elementi costitutivi della nozione di orario di lavoro è incluso l'esercizio delle attività e delle funzioni lavorative

Anche in questo caso per risolvere la questione occorrerebbe una semplice convocazione delle OO.SS. non ci sembra di chiedere troppo.